

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
PRESIDENZA  
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO  
DELLA SICILIA

---

## **CAPITOLATO D'ONERI E PRESTAZIONALE**

(Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 s.m. e i.)

**PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DELLA RETE  
PLUVIOTERMOGRAFICA MECCANICA TRADIZIONALE.**

***CIG: 8994484301***

**IMPORTO DEI LAVORI €. 41.816,50**

**II R.U.P.**

(Geom. Pietro La Placa)

## ARTICOLO 1

### OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di "MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DELLA RETE PLUVIOTERMOGRAFICA MECCANICA TRADIZIONALE", per la Regione Siciliana – Presidenza - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, via G. Magliocco, 46 – Palermo.

## ARTICOLO 2

### IMPORTO DEI LAVORI

(Come da quadro economico di cui alla Perizia approvata con nota Prot. 17141 del 3/11/2021)

QUADRO ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DELLA RETE PLUVIOTERMOGRAFICA MECCANICA TRADIZIONALE.		
A	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 40.598,55</b>
B	<i>di cui ONERI DELLA SICUREZZA 3% di A</i>	€ 1.217,95
C	Importo DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	<b>€ 41.816,50</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
D	<b>Imprevisti</b> 3% di <b>A</b>	€ 1.217,95
E	<b>Competenze tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 s.m.i.</b> 2% di <b>A</b>	€ 811,97
F	<b>IVA</b> 22% di <b>A+D</b>	€ 9.199,63
G	Totale Somme a Disposizione	<b>€ 11.229,55</b>

**Totale progetto € 53.046,05**

## ARTICOLO 3

### RIFERIMENTI NORMATIVI

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di OO.PP. e in particolare la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 in materia di Contratti pubblici per Lavori e Forniture di Beni e Servizi e l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 che modifica la L.R. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.

L'Affidamento è da esperirsi ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 56/2017, con almeno n. 5 offerte da operatori nel settore, nonché ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina le fasi delle procedure di affidamento e, in particolare il comma 2 ultimo periodo, per il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni decretano o determinano di contrarre in forma semplificata.

Inoltre si terrà conto nella procedura di affidamento delle disposizioni del paragrafo 4 delle linee guida ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e s.m.i., che regola gli affidamenti sotto soglia, nonché del D.L.76/2020 del 17 luglio 2020, convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che modifica alcuni articoli del D.Lgs 50/2016, consentendo alle Stazioni Appaltanti, e per il tramite il R.U.P., di affidare in via "diretta" lavori, servizi e forniture, sino alla soglia di 75.000,00 I.V.A. inclusa.

## **ARTICOLO 4**

### **OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI**

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, norme e disposizioni in materia di lavori pubblici vigenti, anche se non specificatamente richiamate nel presente Capitolato, restando inteso che l'Amministrazione Appaltante, nonché il personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori sono indenni e sollevati da qualsiasi responsabilità per eventuali inadempimenti dell'Appaltatore.

In particolare si evidenzia che è prescritta l'osservanza del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" del D.Lgs 19.04.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e del regolamento, D.P.R. 207/10, nelle parti non abrogate; in caso di discordanza tra le norme e le prescrizioni indicate nel presente Capitolato, nel contratto e negli altri documenti dallo stesso richiamati, hanno prevalenza i sopra citati Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017.

L'Impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari, regolamenti e direttive emanate o emanande durante il corso dell'appalto dallo Stato italiano, dagli Enti territoriali aventi giurisdizione nelle zone nelle quali si trova ad operare l'appaltatore, nonché dagli organismi che hanno potestà di imporre disposizioni sul territorio e dagli Enti gestori dei servizi pubblici, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulle assicurazioni, previdenze sociali e contributi obbligatori in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982 n° 915 e ss.mm. e ii. o impartite dalla ASL, alle norme CEI, U.N.I., C.N.R., restando Contrattualmente convenuto che anche se tali norme e disposizioni recano oneri e limitazioni all'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore stesso non può vantare diritti e ragioni contro l'Amministrazione Appaltante.

Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs. 15.8.1991, n° 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n° 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

L'Appaltatore è inoltre soggetto alla applicazione delle norme contenute nella Legge 12.07.1991 n° 203 e s.m.i, nella legge n. 136/2010 del 13 agosto 2010, ed in particolare alla Legge Regionale 28.03.1995 n° 25.

L'assunzione della manodopera deve avvenire tramite gli Uffici di Collocamento con l'osservanza delle norme in materia; dovranno parimenti essere applicati i contratti collettivi di lavoro vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera.

## **ARTICOLO 5**

### **CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'offerta e del "contratto", dichiara di avere presa visione della Perizia/Progetto di cui in premessa, all'uopo allegata al presente Capitolato, ed essersi

recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato il relativo impatto sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei campioni, e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera;

b) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui deve sorgere l'opera;

c) di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per i quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa, anche in merito al disposto dell'art. 4 L. 1/1978;

L'Appaltatore dichiara, inoltre:

- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente la perizia esecutiva sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

- di aver tenuto conto, nella accettazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione delle attività di fornitura in opera, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

## **ARTICOLO 6**

### **AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione sarà effettuata, secondo le previsioni dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 56/2017 - per l'importo al netto del ribasso in fase di gara, di cui al precedente art. 2, e sarà definitiva dopo il perfezionamento di tutti gli atti necessari in conformità alle vigenti disposizioni.

## **ARTICOLO 7**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AFFIDAMENTO DI CUI ALLA PERIZIA/PROGETTO E PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE**

Le attività lavorative oggetto del presente appalto sono quelle puntualmente descritte nella apposita Perizia/Progetto, trasmessa con nota Prot. 17141 del 3.11.2021, redatta dal Dott. Luigi Pasotti e approvata dal Dirigente del Servizio 1 – Tutela delle Risorse Idriche dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che di seguito si sostanziano: Le Stazioni della rete di

rilevamento pluviotermografica meccanica, gestita dall'Autorità di Bacino, consta di n° 47 pluviografi semestrali, n° 81 pluviografi settimanali, 35 termografi mensili e settimanali installate su tutto il territorio della Sicilia, su terreni naturali secondo le indicazioni dell'OMM-WMO (*World Meteorological Organization*) e periodicamente si rende necessario, in alcune di esse, predisporre una manutenzione ordinaria per garantirne il corretto funzionamento e la completa raccolta dei dati termo-pluviografici.

Pertanto con il presente Capitolato si affida la ***“Manutenzione Ordinaria delle stazioni meteo-idrografiche di vario tipo: Pluviografo settimanale o semestrale; Termografo settimanale o mensile comprensiva di eventuale sostituzione di pezzi ricambio mal funzionanti, pulizia dei vari componenti, lubrificazione dei meccanismi di misura (imbuto di cattura, tubi di convogliamento idrico, sensori meccanici di misura, bascula di misura, pennini, carta diagrammale, orologio/spostacarta settimanali o semestrali, batterie tipo stilo o ministilo per l'alimentazione degli stessi. E' compresa la pulizia dei contenitori delle apparecchiature (cabina tipo “Cavicchioli” o in acciaio, cerniere, sportelli di accesso, bulloneria, ecc.), nonché del secchio di accumulo per la verifica del quantitativo accumulato”.***

Restano salvi le più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal R.U.P. e dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Il personale destinato dall'appaltatore a tutti le attività da eseguirsi dovrà essere per numero e qualità adeguato all'importanza delle attività previste, alle modalità di esecuzione ed ai termini di consegna contrattualmente stabiliti ed eventualmente riportati sul cronoprogramma dei lavori.

**Inoltre l'Appaltatore deve prevedere la adeguata formazione di detto personale al fine di eseguire la perfetta manutenzione delle Stazioni meteo-idrografiche secondo le indicazioni dell'OMM-WMO (*World Meteorological Organization*), tali da dare la corretta funzionalità delle apparecchiature di rilevazione dei dati termo-pluviografici, oggetto del presente appalto. Detta attività dovrà essere effettuata per almeno il 10% delle stazioni previste nel Contratto di Manutenzione ed essere svolta congiuntamente con il R.U.P. e/o dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, nonché dal personale tecnico del Servizio 1 di questa Autorità di Bacino, nella fase iniziale dell'esecuzione dei lavori di manutenzione.**

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- I regolamenti in vigore nei “cantieri”
- Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in “cantiere”
- Le eventuali indicazioni integrative fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi, agli impianti di “cantiere” ed alle strutture e componenti delle apparecchiature delle Stazioni idropluviografiche di tipo meccanico (tradizionali).

## **ARTICOLO 8**

### **INVARIABILITA' DEI PREZZI**

I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso, sono applicati ed i lavori saranno pagati, e risultano dall'elenco prezzi della Perizia Esecutiva. Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale; si intendono accettati dall'Imprenditore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

## **ARTICOLO 9**

### **DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE**

Ai sensi dell'art.103 del D.lgs 50/2016, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 56/2017, l'appaltatore, ricorrendo il caso di un ribasso inferiore al 10%, è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell'importo dell'appalto stesso.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

L'Appaltatore è tenuto a costituire inoltre, da ritenersi compensate nel corrispettivo dell'appalto, presso primarie compagnie:

- un'assicurazione RCT per il massimale di € 500.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza deve specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dell'esecuzione del Contratto e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo", fino alla emissione del certificato di collaudo;

- un'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari al 20 % dell'ammontare contrattuale, fino alla emissione del certificato di collaudo.

- prima del pagamento della rata di saldo deve stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data del certificato di collaudo (art, 103 c.6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Resta convenuto che anche quando, in seguito all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in parte o in tutto vincolata a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia, a giudizio dell'Amministrazione, all'uopo sufficiente.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c.

Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera, realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.) purché i

danni siano denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

## **ARTICOLO 10**

### **SPESE - IMPOSTE E TASSE**

Dopo l'aggiudicazione definitiva si addiverrà alla sottoscrizione del "contratto" o di lettere di accettazione ove previste.

Tutte le eventuali spese di registrazione, da effettuare in caso di controversie, imposte e tasse conseguenti, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

## **ARTICOLO 11**

### **COMPOSIZIONE SOCIETARIA-FUSIONI-TRASFERIMENTI D'AZIENDA CESSIONE DEL CREDITO**

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPCM 11.5.1991 n. 187 l'Amministrazione provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'appaltatore.

Le cessioni d'Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all'Impresa Appaltatrice non hanno effetto nei confronti della Stazione Appaltante, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11, Maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all' art 40 del D. Lgs n° 163 del 12 aprile 2006.

nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione (Stazione Appaltante) può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l'aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 sexies della legge 575/65 e successive modificazioni.

Decorsi 60 gg., senza che sia intervenuta opposizione, l'approvazione si intende tacita a tutti gli effetti di legge.

Tale procedura si applica anche nei casi di trasferimento d'Azienda.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, l'eventuale cessione del credito deve essere notificata all'Amministrazione (Stazione Appaltante);

L'Amministrazione provvede a comunicare a tutti i soggetti interessati che la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento formale di adesione e, valutata la situazione, predisporre il dispositivo dirigenziale di accettazione o meno della cessione del credito, trasmettendolo ai competenti uffici.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Centrale, del relativo certificato antimafia.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tener conto di cessioni non riconosciute.

## **ARTICOLO 12 CONSEGNA DEI LAVORI**

### **(Stazioni e siti dove esplicitare le attività dei lavori oggetto del presente appalto)**

La consegna dei lavori, con le modalità previste all'art. 32 comma 13 del D.lgs 50/2016, deve avvenire entro giorni DIECI dalla data di stipula del contratto, salvo consegna in via d'urgenza, o di documento ad esso sostitutivo, tramite apposito Verbale di Consegna sottoscritto dal R.U.P. e dalla D.L. e per accettazione da parte del titolare della ditta, ed essere completati entro e non oltre 120 gg. dalla stessa data, previa verifiche dell'avanzamento degli stessi in corso d'opera, da parte del R.U.P. o della D.L.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che deve avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Si richiama che comunque la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare l'immediato inizio dei lavori sotto riserva di legge.

## **ARTICOLO 13 SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE ATTIVITA' DEI LAVORI**

Nell'eventualità che, successivamente alla "consegna dei lavori" insorgano, per cause imprevedibili, di forza maggiore, condizioni climatologiche, ragioni di pubblico interesse o necessità, o altre simili circostanze speciali, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere. Ove l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

La durata della sospensione che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore non è calcolata nel termine fissato nel "contratto" per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data). I verbali di sospensione e ripresa dei lavori sono firmati dal Direttore dell'esecuzione del contratto dall'Appaltatore ed inviati all'Amministrazione.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

## **ARTICOLO 14 PROROGHE ALL'ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA'**

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione. Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.



**ARTICOLO 15**  
**ORARIO DI LAVORO**

L'Appaltatore può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali (art. 27 Cap. Gen.), deve indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.

Qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli.

**ARTICOLO 16**  
**DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE**

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

**ARTICOLO 17**  
**ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA' E PENALI**

I lavori di fornitura in opera dovranno essere ultimati, entro il termine di giorni QUINDICI di calendario, dalla consegna.

In caso di ritardo sui predetti termini, verrà applicata una penalità pari al 1‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo calcolato sul prezzo di aggiudicazione.

Nel caso di irregolarità nelle prestazioni sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.

In caso di ritardo oltre i 10 gg., l'aggiudicazione sarà considerata decaduta.

Qualsiasi ritardo od altra inadempienza dovranno, comunque, essere contestate alla ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R.

All'impresa è concesso un termine di giorni 5 per le controdeduzioni trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide dalla Direzione, si provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate.

**ARTICOLO 18**  
**PAGAMENTI**

All'Appaltatore sarà corrisposto il pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione a saldo dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando i prezzi della Perizia al netto del ribasso, per ogni fornitura e/o attività prevista.

**ARTICOLO 19**  
**CONTO FINALE E COLLAUDO AD ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA'**

Non appena avvenuta l'ultimazione delle attività di fornitura in opera, l'appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art.208 del Regolamento (D.P.R. 207/2010 ancora in vigore, ed il certificato di ultimazione sarà emesso entro mesi uno dalla data di ultimazione.

Successivamente detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi occorrenti per le operazioni di collaudo.

Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente anche con approvvigionamenti eccezionali.

Per tutti gli effetti di legge, con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e/o di regolare esecuzione e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a riparare tutti i guasti e degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla D.L.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive a regola d'arte, appena possibile.

## **ARTICOLO 20 CONCESSIONE DI SUB-APPALTO**

E' esclusa la possibilità di sub-appalto per le forniture in opera previste nella Perizia Esecutiva.

Non sono considerati subappalti:

- i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;
- il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili, dell'Appaltatore.

## **ARTICOLO 21 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI - SICUREZZA**

L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nelle forniture in opera costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi Nazionali e Provinciali, relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente all'associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensione dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni per la redazione del Piano Operativi di Sicurezza che deve essere redatto a sua cura, ai sensi degli articoli 89 comma 1 lett h) e 96 comma 1 lett g), del D.Lgs 81/2008, e fare riferimento alle indicazioni contenute nell'All XV.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le Norme e le prescrizioni delle Legge e dei Regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 gg. dalla consegna gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore, quale preconditione per la stipula del "contratto", dovrà fornire al RUP tutta la documentazione e le garanzie relative alla Sicurezza sui cantieri previste dagli art. 90 e successivi del D.Lgs 81/2008 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

## **ARTICOLO 22**

### **NOLEGGI**

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera.

## **ARTICOLO 23**

### **ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti alla sistemazione dell'area interessata;

L'apprestamento delle opere provvisorie, quali ponteggi, impalcature, assiti, etc.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti; la collocazione ove necessari di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza;

L'installazione di tabelle e segnali luminosi, nonché l'esecuzione di tutti provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del T.U. 15 giugno 1959 nr. 393 e del relativo Regolamento di esecuzione.

La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e Norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca d'esecuzione dei lavori;

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, etc. relativi alle operazioni di consegna, verifica in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori;

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie;

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando liberi ed indenni l'amministrazione appaltante ed il suo personale;

La fornitura di fotografie dei lavori nel formato, numero e frequenza prescritta dalla D.E.C.;

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso l'Amministrazione, da persona gradita all'Amministrazione e fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta dell'Amministrazione e a suo insindacabile giudizio (art. 4 Cap. Gen.). Tale rappresentante deve anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore dei lavori, gli assistenti e gli operai non di gradimento dell'Amministrazione.

## **ARTICOLO 24**

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.

La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, ovvero nel caso in cui le transazioni discendenti dal contratto di appalto siano eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A., comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., si impegna a comunicare in sede di aggiudicazione gli estremi identificativi del o dei conti correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) nonché le generalità e il codice fiscale delle persone munite di delega ad operare.

#### **ARTICOLO 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, e non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla rescissione in danno dell'Appaltatore stesso ai sensi dell'art. 232 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ancora in vigore.

#### **ARTICOLO 26 CONTROVERSIE FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie, comunque dipendenti dal contratto di appalto è competente il Foro di Palermo.

Per tutte le questioni che possono insorgere in merito all'esecuzione del contratto, è escluso il ricorso al giudizio di collegio arbitrale (art. 806 e segg. c.p.c.).

Il Presente Capitolato Speciale di Appalto è costituito da 26 articoli e 15 facciate compresa la copertina.

*L'Impresa appaltatrice dichiara, inoltre, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del presente Capitolato: 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 25 - 26.*

L'Appaltatore

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Pietro La Placa)